

L'evento alluvionale e il punto di vista del geologo libero professionista

FAULE Dario




**GEOSTUDIO – Studio Tecnico Associato
TORINO**

«Abusivismo edilizio»?



**Muretto controterra
difforme dal progetto**



VOLUME DI SCAVO (C):
 $3.43 \text{ mq} \times 10.00 \text{ mt} = 34.30 \text{ mc}$

Risagomatura di un pendio collinare



**Quali norme devo rispettare
per avere una regolare
autorizzazione, se voglio fare
le cose per bene, da bravo e
scrupoloso cittadino ?**



Vincoli sovraordinati: vincolo idrogeologico

Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923

R.D. 16 maggio 1926, n. 1126 (1).

**Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (2),
concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni
montani.**

È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine nostro, dai Ministri per l'economia nazionale, per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici e per la giustizia e gli affari di culto, per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

TITOLO I

Dei vincoli


Capo I - Norme per la determinazione delle zone vincolate per scopi idrogeologici

1. La determinazione delle zone da vincolarsi, a norma del titolo I, capo I, sezione I, del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 (2), deve essere preceduta da una ricognizione generale quando si tratti di terreni compresi in un bacino, al fine di accertare le condizioni idrogeologiche di esso e le forme prevalenti di utilizzazione dei terreni e boschi ivi compresi.

Qualora il perimetro dei singoli bacini fluviali si estenda nel territorio di più Province, la determinazione delle zone da sottoporre a vincolo idrogeologico potrà farsi separatamente per ciascuna Provincia.

L'applicazione del vincolo può essere limitata anche a singole zone indipendentemente dalla delimitazione generale, sempreché ne sia riconosciuta la necessità o l'urgenza, ed a bacini di torrenti quand'anche non appartenenti a bacini fluviali propriamente detti.

**Perimetrazione e mappatura
delle zone soggette a vincolo
(trasposta su cartografia attuale)**



Vincolo “ambientale” (poi «paesaggistico»)

Nasce con la c.d. “legge Galasso”:

Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431

Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

Art. 1. "All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497: a) i territori costieri ecc... ecc... [... omissis...]"

«Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29-6-1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici»

Concetti e principi (e soprattutto, elencazione delle aree tutelate) ripresi dal D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», attualmente inseriti nel “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

Cosa tutela ?

Art. 131. Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.

Art. 142. Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Cosa si intende per «corso d'acqua»?



“Quando vedi acqua che corre, quello è il fiume”
(«*Deliverance*», 1972)

«c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”;

Problema num. 1:
elenchi privi di cartografia di riferimento

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D' ITALIA.

3143

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

ELENCO DELLE ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

R. B. — Nella 2ª colonna l'indicazione *fiume, torrente, botro, villone*, ecc., non si riferisce alla natura del corso d'acqua, ma sibbene alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato, il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua, indicato nella colonna 5, deve sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE	FOCE	COMUNI	LIMITI
	(da valle verso monte)	o sbocco	toccati o attraversati	entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5


Versante del mare Adriatico

1	Flume Po	Adriatico	Molino de' Torti, Isola Sant'Antonio, Alluvioni di Cambio, Bassignana, Valenza, Bozzole, Valmacca, Frassineto Ticineto, Casale, Coniolo, Pontestura, Morano, Camino, Brusaschetto, Castel San Pietro, Gabiano, Moncestino	Per tutto il corso scorrente in Provincia e che è confine. (È saltuariamente confine colla provincia di Pavia, ove passa, e vi figura nell'elenco).
---	----------	-----------	---	--

Riferimenti poco precisi e ormai obsoleti

0594	TORRENTE CHIUSUMA	DORA BALTEA	SETTIMO VITTONI	DALLO SBOCCO AL CONFINE TRA I COMUNI DI CESNOLA E LILLIANES
0595	TORRENTE CORNALEY	DORA BALTEA	SETTIMO VITTONI	DALLO SBOCCO AL SENTIERO CHE LO TRAVERSA SOTTO MURIALDA.
0596	TORRENTE COLAMIA	DORA BALTEA	SETTIMO VITTONI	DALLO SBOCCO PER KM. 3,500 VERSO MONTE.
0597	TORRENTE RIVALESIO	DORA BALTEA	SETTIMO VITTONI	DALLO SBOCCO ALLA SUA BIFORCAZIONE SOTTO E A NORD OVEST DI CEMP.
0598	TORRENTE NOASCA E RIO SAN GERMANO	DORA BALTEA	IVREA	DALLO SBOCCO ALLA STRADA NOMAGLIO-ANDRATE.
0601	ROGGIA COMUNALE	LAGO DI COMPAGNA (ALBERA)	CHIAVERANO	DALLO SBOCCO ALL'ULTIMO OPIFICIO IN CIASCUNO DEI DUE RAMI IN CUI SI DIVIDE.
0602	TORRENTE O RIO O FOSSO RIALE	SPAGLIA	PALAZZO	TUTTO IL SUO CORSO.
0603	RIO DEI MOLINI	RIALE	BOLLENGO	DALLO SBOCCO ALL'ULTIMO OPIFICIO.

Problema num. 2:
proporzione tra la fascia di 150 metri
e le dimensioni reali del corso d'acqua



**La fascia “fissa” ampia 150 metri
non è proporzionata alle dimensioni reali
del corso d’acqua**



Vincolo paesaggistico: derogabile, non “assoluto”

Art. 146 (Autorizzazione)

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree [...] tutelati ai sensi dell'articolo 142 [...] non possono distruggerli, né introdurvi **modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.**

I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativa competenza [in Piemonte i Comuni per tramite della Commissione Locale del Paesaggio] i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, al fine di ottenere la **preventiva autorizzazione.**

La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato, gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli **impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte** e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

O.P.C.M. 05.12.2005: fissa i contenuti della “Relazione paesaggistica”

Criteri per il rilascio della “autorizzazione paesaggistica”

«L'amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica».

Esempio di criteri, obiettivi e disposizioni in materia di gestione del paesaggio

3.1 All'interno delle “Aree ad Elevata Qualità Paesistica e Ambientale”, fino all'adeguamento dei PRG, non sono ammessi i seguenti interventi di trasformazione del paesaggio:

a) l'alterazione di crinali e calanchi;

Esempio di parere in materia di compatibilità paesaggistica

Con la presente si comunica che la richiesta in oggetto, corredata dalla relativa documentazione progettuale è stata nuovamente sottoposta in data [REDACTED] 2020 all'esame della Commissione Locale per il Paesaggio istituita presso [REDACTED]

Il parere espresso dalla Commissione è stato il seguente:

PARERE FAVOREVOLE a condizione che tutti i rivestimenti lapidei visibili siano riconducibili a una matrice di roccia locale.

Autorizzazione rilasciata (1993) «a condizione che l'edificio sia tinteggiato di colore chiaro e sia munito di serramenti di colore scuro»



Vincoli urbanistici a livello comunale

Per l'individuazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio comunale la **Circolare P.G.R. n. 7/LAP** del maggio 1996 e la successiva “**Nota Tecnica Esplicativa**” (N.T.E.) del dicembre 1999 propongono tre classi di idoneità:

CLASSE III

Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedire l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente (= **aree inedificabili**)

CLASSE II

Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici (= **aree edificabili con cautela**)

CLASSE I

Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche (= **aree edificabili**)

Concetto di «valore esposto»



PERICOLOSITA'

Probabilità che diverse tipologie di eventi, interessanti versanti e/o corsi d'acqua, di una certa intensità si verifichino in un'area determinata in un intervallo di tempo (P)

×

VALORE ESPOSTO

Valore sociale, economico, ambientale di persone, beni e infrastrutture ubicate nell'area in esame (E)

×

VULNERABILITA'

Percentuale del valore che verrà perduto nel caso dell'evento in esame
0 = nessun danno 1 = perdita totale (V)



RISCHIO TOTALE (R)

**Concetto di «rischio geologico»
GIURISPRUDENZA**

**Caso pratico: chiusura di porticato con
vetrata «all'inglese»**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

*«trattasi, dunque, [...] di intervento
comportante una modifica esterna del
territorio, suscettibile di rilievo
urbanistico, in grado di incidere, in
aumento, sul rischio geologico che
caratterizza la zona»*

La realtà di Limone Piemonte



CIPRA – Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi
dicembre 2008



Spreco di spazio per case vuote

Seconde case nello spazio alpino


Relazioni di approfondimento




Studio CIPRA dicembre 2008: la «classifica» italiana delle seconde case

Comune	Prov.	altit.m	pop. 31.12. 2006	seconde case 1981	seconde case 2001	Var. %	letti stimati 2001	letti alberg. 2005
Bardonecchia	To	1.312	3.063	5.785	7.404	28,0	34.498	1.777
Frabosa Sottana	Cn	641	1.494	5.318	6.444	21,2	24.811	573
Aprica*	So	1.172	1.733	3.735	6.189	65,7	28.129	1.244
Castione della Presolana	Bg	870	3.413	4.802	6.057	26,1	31.593	744
Limone Piemonte	Cn	1.009	1.575	5.583	5.956	6,7	22.809	700
Roana	Vi	1.001	4.082	3.919	5.537	41,3	30.465	765
Pinzolo	Tn	770	3.048	3.768	5.273	39,9	25.951	5.649
Sauze d'Oulx	To	1.509	1.161	4.822	5.264	9,2	21.227	2.131
Valtournenche	Ao	1.528	2.211	4.072	4.957	21,7	19.481	3.326
Ponte di Legno	Bs	1.257	1.793	2.368	4.242	79,1	22.038	1.548
Gallio	Vi	1.090	2.424	2.356	4.077	73,0	21.800	187
Sestriere	To	2.035	907	3.390	3.880	14,5	14.549	2.635
Asiago	Vi	1.001	6.550	2.347	3.854	64,2	22.561	1.838
Cortina d'Ampezzo	Bl	1.211	6.150	3.331	3.680	10,5	23.918	4.391
Courmayeur	Ao	1.224	2.969	2.948	3.520	19,4	20.651	2.833


Atlante socio - economico della Provincia di Cuneo (2006)



Numero di abitazioni con contratto di fornitura energia elettrica per «seconda casa»



A quando risalgono? Percentuale di abitazioni costruite dopo il 1962



Quanto valgono queste costruzioni?
Breve indagine su www.immobiliare.it.....



Bilocale via Cascata del Piz,
Limone Piemonte

€ 49.000



Chalet via Almellina, Limone
Piemonte

€ 1.415.000

- quotazioni comprese tra i 25.000 e oltre 1 milione di euro
 - valore medio: 150.000 € circa
- valore stimato complessivo: $150.000 \times 6.200 = 930$ milioni di euro



Ripartito tra 6.200 seconde case,
significa un introito medio di circa
900 euro/anno
per immobile

Quanto valgono le «seconde case» in termini fiscali?


Gettito IMU del Comune
di Limone Piemonte (2020):
circa 6 milioni di euro
(di cui il 50% circa trasferito allo Stato)



ReNDiS 2020
La difesa del suolo in vent'anni
di monitoraggio ISPRA sugli interventi
per la mitigazione del rischio idrogeologico

Quanto costa intervenire
sul territorio?

Distribuzione numero degli interventi per tipologia di dissesto



Distribuzione importi del finanziamento per tipologia di dissesto




Tabella 4.4 *Numero interventi, importi finanziati e distribuzione percentuale per categoria di dissesto (dal 1999 al 31 dicembre 2019)*

Categoria di dissesto	Numero Interventi	Importo finanziato in €	% Numero Interventi rispetto al totale	% Importo finanziato rispetto al totale
Alluvione	1936	3.198.256.487	32%	49%
Costiero	112	206.386.787	2%	3%
Frana	3156	2.260.428.237	52%	34%
Incendio	24	12.448.009	<1%	<1%
Misto	210	327.359.984	4%	5%
Non definito	565	535.536.935	9%	8%
Valanga	60	45.771.653	1%	1%
Totale	6063	6.586.188.091	100%	100%

- **Costo medio di un intervento per «frana»: 700.000 €**
- **Costo medio di un intervento per «alluvione»: 1.600.000 €**

**L'IMU del Comune di Limone Piemonte «vale»
8 – 9 «frane medie RENDIS» all'anno.....**

Le conoscenze e competenze ci sarebbero.....





Grazie per l'attenzione!